

**Tar Lazio - Sentenza n. 7376/2003**

*E' illegittimo il comportamento della Asl che "sulla base di una supposta riorganizzazione interna, ritiene di poter elidere posizioni consolidate senza la necessaria istruttoria e motivazione funzionale". Non si può confondere, infatti, la riorganizzazione del servizio con la eliminazione degli incarichi.*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione III bis composto dai signori magistrati:

Dott. Saverio Corasaniti	Presidente
Dott. Giulio Amadio	Consigliere
Dott. Giovanni Pascone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 2385/2003 proposto da Giovanni Lama rappresentato e difeso dall' avv. Roberto De Tilla e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Sogliano 52

**Contro**

L' Azienda U.s.I. Caserta 2 in persona del legale rapp.te p.t. il Direttore generale rappresentato e difeso dall' Avv. Prof. Lucio Iannotta e con lo stesso domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo 111

La Regione Campania in persona del Presidente p.t. domiciliato presso l' Avvocatura regionale Il Ministero della Salute in persona del ministro p.t. nc.

per l' annullamento della determina n. 6 del 9 gennaio 2003 adottata dal Direttore generale della Asl Ce/2 inerente l' articolazione aziendale , le posizioni e gli incarichi di dirigenza medica e veterinaria e nella quale veniva tra l' altro conferito al dott. Giovanni Lama l' incarico di responsabile dell' U.o.s di prevenzione dei luoghi di lavoro con ritenuta implicita decadenza dall' incarico fino a quel momento espletato di Responsabile del servizio igiene e medicina del lavoro, della nota n. 929 del 30 gennaio 2003 a firma del Direttore generale del Dipartimento di prevenzione controfirmata dal direttore amministrativo dello stesso dipartimento, della nota n.117 del 5 febbraio 1003 a firma degli stessi , della nota n. 1127 del 6 febbraio 2003 a firma del solo Direttore amministrativi del Dipartimento di prevenzione, della nota n.46 del 10 febbraio 2003 a firma del Direttore amministrativo della AsL Ce/2 nonché degli atti del Ministero della Salute e della Regione Campania e segnatamente della Conferenza Stato/ regione inerente le " linee guida per la prevenzione sanitaria e per lo svolgimento delle attività

del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali e degli altri atti preordinati connessi e consequenziali comunque inerenti la posizione del dott. Giovanni Lama ed in generale la fattispecie in oggetto.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Vista la costituzione della Amministrazione usolina

Data per letta alla Camera di consiglio, fissata per l' esame dell' istanza cautelare, del 24 marzo 2003 la relazione del Consigliere Giovanni Pascone;

Ravveduti i presupposti per procedere, attesa la presenza delle parti costituite in giudizio, alla definizione del gravame con sentenza resa in forma semplificata a norma della legge n. 205 del 2000;

Uditi i difensori delle parti come da verbale

### **Fatto**

Il ricorrente impugna i provvedimenti con i quali l' Amministrazione della Asl Caserta 2 ha revocato il suo incarico di responsabile del servizio di igiene e medicina del lavoro dallo stesso sino ad allora svolto.

Tale revoca è avvenuta con la determina del Direttore generale n. 6 del 2003 che, a detta del ricorrente, sarebbe stata malamente interpretata dal Direttore amministrativo del dipartimento di prevenzione e dal direttore del Dipartimento amministrativo con la nota prot. 929 del 30.1.2003.

Tale attività insieme agli atti che sono derivati è stata oggetto della presente impugnativa che contrappone , da un lato, il dott. Lama a difesa del proprio incarico e dall' altro l' amministrazione che vi ha provveduto in mancanza asserita dei presupposti di legge.

In particolare le ragioni esposte dall' Amministrazione si sono incentrate sulla circostanza che allo stesso Lama era stato conferito l'incarico di responsabile dell' U.o.s di prevenzione dei luoghi di lavoro per cui lo stesso non poteva più essere responsabile del servizio fino a quel momento svolto perché lo stesso sarebbe stato implicitamente abolito con la determina n. 6 del 2003 a firma del Direttore generale.

Seguivano una serie di atti con i quali l' Amministrazione, da un lato, ha chiesto l' applicazione dei precedenti provvedimenti ed il dott. Lama, dall' altro, ha resistito contestando l' assunto della Asl.

I motivi di gravame sono incentrati sull' eccesso di potere per erronea interpretazione della determina impugnata, sulla violazione di legge nonché sulla contraddittorietà delle procedure seguite dall' Amministrazione che , da un lato avrebbe provveduto in maniera implicita alla soppressione del servizio e dall' altro avrebbe sostanzialmente confermato l' incarico al dott. Lama.

Si contesta altresì la violazione dell' art. 15 ter del Dlgs n. 229 del 19 giugno 1999 e la motivazione illogica e contraddittoria del provvedimento assunto.

Si è costituita la Asl che ha dedotto il difetto di giurisdizione del G.a. ed ha eccepito la legittimità degli atti assunti che farebbero parte di una coerente strategia di riorganizzazione dell' ente.

Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2003, il Collegio ha ritenuto di ravvedere i presupposti per una decisione in forma semplificata soprassedendo alla pronuncia cautelare.

## Diritto

Il ricorso proposto riguarda la impugnativa del provvedimento con il quale il Direttore generale della Asl Caserta 2 prima e successivamente il Direttore amministrativo poi, hanno revocato al dott. Giovanni Lama, l'incarico di responsabile del servizio di igiene e medicina del lavoro sino ad allora svolto.

In ordine a tale attività che l'Amministrazione assume essere stata intrapresa per venire incontro alle esigenze di ristrutturazione dell'organizzazione della Asl imposte dalla legge, il ricorrente deduce la assoluta e surrettizia volontà di utilizzare uno strumento giuridico indiretto (la riorganizzazione del servizio) per addivenire alla revoca di una specifica funzione, peraltro, per certi versi, contestualmente confermata.

L'amministrazione si oppone sostenendo che, invece, la rivisitazione del servizio è dipesa esclusivamente dalla esigenza di adeguare al rispetto della legge l'organizzazione della Asl e che, peraltro, vi fosse incompatibilità tra la responsabilità del servizio di igiene e medicina del lavoro e l'incarico di responsabile U.o.s. conferito al predetto dott. Lama.

E', poi, stato sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendosi la natura di provvedimento che incide su un incarico e la assoggettabilità della vicenda al giudice ordinario.

Il Collegio, in ordine al thema decidendum, deve preliminarmente affermare la sussistenza della propria giurisdizione in quanto l'atto principale impugnato (la determina n.6 del 2003) in realtà non può essere visto come provvedimento a valenza regolamentare dell'incarico attribuito al dott. Lama, quanto, piuttosto, come atto di organizzazione della Asl che solo indirettamente ha funzioni di tipo sanzionatorio in merito alla posizione del ricorrente.

Alla luce delle contrapposte argomentazioni e nel rispetto del principio della succinta motivazione che informa la decisione in forma semplificata ex lege n. 205 del 2000, il Collegio deve preliminarmente esaminare la questione pregiudiziale rappresentata dalla carenza di competenza a decidere in ordine ad un atto che avrebbe valenza di revoca di incarico dirigenziale.

Sul punto le tesi difensive dell'amministrazione vanno del tutto disattese in quanto l'atto impugnato (determina n. 6 del 2003) non costituisce atto di revoca di incarico dirigenziale in quanto lo stesso possiede una valenza ben più ampia e conforme alla riorganizzazione della Asl che, certamente, lo rende sottratto a qualsiasi rilievo da punto della afferenza alle modalità tipiche di revoca di cui al Dlgs n. 29 del 1993 e s.m.i.

Sul punto deve, altresì, escludersi la rappresentazione del medesimo come atto presupposto (ai sensi dell'art. 63 del Dlgs n. 165 del 2001) in quanto l'autonomia funzionale della determina n. 6 del 2003 è data dalla assoluta mancanza di alcun riferimento espresso alla posizione del dott. Lama quale responsabile del servizio di igiene e medicina del lavoro.

La stessa determina allorché affronta l'aspetto degli incarichi dirigenziali lo fa solo al fine di determinare i criteri e la conseguente applicazione degli stessi in relazione alla riorganizzazione aziendale di cui gli incarichi sono l'aspetto operativo diretto.

Sul punto, invece, molto più rilevante è la posizione del dott. Lama che, sulla base di atti perplessi, nei quali si confonde il necessario livello della riorganizzazione con la eliminazione di incarichi, ha subito la revoca di una posizione allo stesso spettante in virtù, proprio, dell'articolazione complessiva della ASL.

